

STATUTO DELL' "ASSOCIAZIONE REGIONALE TUTELA SALUTE MENTALE – DURANTE DOPO NOI ONLUS" - PORDENONE

TITOLO I

Art. 1 - COSTITUZIONE

E' costituita l'Associazione "ASSOCIAZIONE REGIONALE TUTELA SALUTE MENTALE - DURANTE DOPO NOI ONLUS" – acronimo "A.R.T.Sa.M. DDN Onlus", di seguito denominata Associazione.

L'Associazione e' un'Organizzazione non lucrativa di utilità sociale, così' come definita ai sensi del Decreto Legislativo n. 460/1997; e' un'Associazione di Volontariato, così' come definita ai sensi della Legge n. 266/1991, in particolare rispetto a quanto sopra visto all'art. 3, comma3; essa si adegua ed adempie alle previsioni normative della Legge Regionale n. 12/95 e dei principi generali dell'ordinamento giuridico. Essa ha l'obbligo di utilizzare l'acronimo "onlus" in qualsiasi rapporto con terzi.

L'Associazione ha durata illimitata e si estingue nei casi e con le modalità previste dal presente statuto e dalle leggi vigenti.

Art. 2 - SEDE

L'Associazione ha sede legale e amministrativa in Pordenone, via De Paoli n. 19, presso la Casa del Volontariato Socio Sanitario.

Il Consiglio Direttivo dell'Associazione, con atto deliberativo, ha facoltà di istituire sedi operative nelle province della Regione, nonché di trasferire l'ubicazione della sede legale e/o amministrativa, purché la stessa permanga nell'ambito del territorio regionale del Friuli Venezia Giulia, senza che ciò comporti la modifica dello statuto. I soci devono essere informati del trasferimento della sede.

TITOLO II

Art. 3 - FINALITA' DELL'ASSOCIAZIONE

L'Associazione ha struttura democratica e non ha scopo di lucro. L'Associazione opera nell'ambito del territorio del Friuli Venezia Giulia.

L'Associazione persegue finalità di solidarietà sociale nel campo dell'assistenza sociale e socio-sanitaria, della formazione, della tutela dei diritti delle persone con disagio/disturbo psichiatrico e delle loro famiglie, della promozione e sviluppo di attività e servizi, modelli organizzativi e gestionali rivolti a dare risoluzione alla problematica del "Durante Noi – Dopo Noi" intesa come condizione che determina una contrazione, assenza o mancanza di tenuta del nucleo familiare di riferimento per la persona con disagio/disturbo psichiatrico al fine di evitarne l'istituzionalizzazione e per favorirne la permanenza nel tessuto sociale di appartenenza.

L'Associazione persegue le proprie finalità e scopi anche attraverso lo sviluppo di attività atte a:

- a) promuovere, costituire ed amministrare strutture riabilitative, sanitarie, assistenziali, sociali, anche in modo tra loro congiunto, centri di formazione, strutture residenziali e/o diurne idonee a rispondere ai bisogni delle persone con disagio/disturbo psichiatrico nel contesto del "Durante Noi – Dopo Noi ", come comunita', gruppi appartamento, strutture protette, favorendo e sviluppando la consapevolezza e coscienza dell'esistenza di un problema sociale, non privato;
- b) tutelare la dignita' della persona con disagio/disturbo psichiatrico promuovendo e partecipando ad iniziative ed azioni amministrative, giudiziarie, extragiudiziarie finalizzate alla tutela della persona, della categoria e della famiglia; alla luce anche della Legge 1 marzo 2006, n.67 "Misure per la tutela giudiziaria delle persone con disabilita vittime di discriminazioni";
- c) far pervenire la societa' ad una cultura che privilegi la tutela della salute mentale attraverso la prevenzione e la lotta allo stigma;
- d) promuovere ogni utile azione finalizzata a sensibilizzare la societa' alla conoscenza dei problemi relativi agli ammalati di mente e alle loro famiglie, per realizzarne una adeguata accoglienza sia a livello personale che comunitario;
- e) promuovere e sensibilizzare la comunita' in merito alla problematica del "Dopo-Durante Noi";
- f) realizzare, in forma gratuita, Centri di Accoglienza, di Ascolto, di Aggregazione, di Integrazione sociale, Sportelli Informativi per la salute mentale e per Amministratori di Sostegno, non soggetti ad autorizzazione e/o accreditamento, al fine di dare concretamente orientamento e sostegno alle famiglie dei sofferenti psichici e sviluppare attivita' socio culturali, creative e ricreative, laboratori espressivi per il miglioramento delle abilita' relazionali delle persone malate e favorirne l'integrazione nella Comunita' di appartenenza;
- g) organizzare manifestazioni ed eventi culturali finalizzati alla promozione e al sostegno delle attivita' di cui al presente articolo;
- h) partecipare o concorrere alla costituzione di fondazioni e collaborare con analoghi enti gia' esistenti,
- i) promuovere direttamente e indirettamente la raccolta di fondi da erogare per le finalita' istituzionali;
- l) stipulare contratti e convenzioni con privati e con enti pubblici per lo svolgimento degli scopi istituzionali dell'Associazione;
- m) promuovere direttamente e indirettamente la costituzione di un patrimonio immobiliare, mobiliare e finanziario permanente finalizzato alle attivita' istituzionali;
- n) compiere tutte le operazioni immobiliari, mobiliari e finanziarie, ivi compresa la concessione di garanzie reali e il rilascio di fideiussioni a terzi nel proprio interesse.

L'Associazione puo' svolgere tutte le attivita' direttamente connesse ai propri fini istituzionali, nonche' tutte le attivita' accessorie per natura a quelle statutarie in quanto integrative delle stesse, nei limiti consentiti dalla legge.

Art. 4 – RISORSE PATRIMONIALI ED ECONOMICHE

Il patrimonio dell'Associazione e' costituito da beni mobili ed immobili. Le risorse economiche dell'Associazione possono derivare da:

- quote sociali;
- contributi dei Soci;
- contributi di privati, imprese, societa', associazioni;
- contributi dello Stato, Regione, Enti e istituzioni pubbliche anche finalizzati a specifici progetti o attivita' documentate;
- rimborsi o proventi derivanti da convenzioni per l'esercizio dell'attivita' istituzionale;
- proventi da attivita' di raccolta fondi, nei limiti di cui al Decreto Legislativo 60/97 e della Legge n. 266/91.
- contributi da organismi internazionali, lasciti e donazioni.
- entrate derivanti da attivita' commerciali e produttive marginali, da inserire in una apposita voce di bilancio;

I versamenti associativi sono a fondo perduto e non creano altri diritti di partecipazione, o quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi.

L'Associazione risponde solo degli impegni contratti a suo nome dagli organi statuari competenti e nessuno degli aderenti puo' per questi essere ritenuto individualmente responsabile.

L'Associazione risponde, con i propri beni, dei danni causati per l'inosservanza delle convenzioni o contratti stipulati.

L'Associazione, previa delibera del Consiglio Direttivo, puo' assicurarsi per i danni derivanti da responsabilita' contrattuale ed extracontrattuale dell'organizzazione stessa.

TITOLO III

Art. 5 – SOCI

I soci si distinguono in soci ordinari e soci onorari.

I soci ordinari sono: le persone fisiche e/o giuridiche, le associazioni non profit, gli enti, i comitati, i consorzi o altre forme associative di associazioni di diritto pubblico o privato, le fondazioni, le cooperative sociali, le imprese sociali, che hanno la sede legale insistente sul territorio regionale del Friuli Venezia Giulia e che si interessano delle problematiche, attivita', finalita' espresse all art. 3 del presente statuto, a favore della persona con tipologia di handicap o svantaggio sociale, intellettivo, relazionale, psichiatrico, tramite i loro rappresentanti designati dalle stesse.

I soci onorari sono: le persone fisiche e/o giuridiche, le associazioni non profit, gli enti, i comitati, i consorzi o altre forme associative di associazioni di diritto pubblico o privato, le fondazioni, le cooperative sociali, le imprese sociali, che hanno reso particolari servizi all'Associazione.

I soci ordinari e onorari hanno il diritto di partecipare alle attività dell'Associazione con pari dignità e nel rispetto dei principi della solidarietà sociale.

La partecipazione dei soci all'Associazione e alle cariche elettive dell'Associazione è a titolo gratuito.

L'ammissione dei soci viene deliberata dal Consiglio Direttivo, previa presentazione di domanda scritta da parte del richiedente. L'eventuale provvedimento di diniego, esaurientemente motivato, deve essere comunicato per iscritto al richiedente l'iscrizione.

La quota di adesione all'Associazione, che è stabilita dal Consiglio Direttivo, è uguale per il socio ordinario e il socio onorario e dà diritto di voto all'Assemblea dei Soci. Il diritto di voto si riconosce solo ai soci in regola con il pagamento della quota associativa.

Ogni organizzazione Sociale ha diritto ad un voto indipendentemente dal numero di partecipanti, in rappresentanza della stessa, alle riunioni e/o assemblee dell'Associazione.

I Soci sono obbligati all'osservanza dell'atto costitutivo, dello statuto, del regolamento applicativo e delle deliberazioni eventualmente adottate dai competenti organi sociali dell'Associazione, in conformità alle norme statutarie.

La qualifica di socio e l'appartenenza all'Associazione cessa:

- per dimissioni, che devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo;
- per esclusione, deliberata dal Consiglio Direttivo, con quorum deliberativo dei due terzi dei consiglieri in carica, per i seguenti casi:
 - in caso di gravi comportamenti o atti incompatibili con le finalità dell'Associazione, tali da arrecare danno morale o materiale grave all'Associazione stessa o per grave inadempimento agli obblighi assunti ai sensi dell'atto costitutivo, dello statuto e del regolamento applicativo e per gravi e comprovati motivi.

Il provvedimento di esclusione, deve essere motivato e comunicato per iscritto al socio, nonché sottoposto alla prima Assemblea dei Soci per la ratifica.

Il socio receduto, decaduto o escluso non può vantare alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione né reclamare il rimborso dei contributi pagati.

Gli aderenti all'Associazione che svolgono attività di volontariato sono assicurati per infortunio e per la responsabilità civile verso terzi.

TITOLO IV

Art. 6 – ORGANI SOCIALI

Gli organi dell'Associazione sono:

1. l'Assemblea dei Soci;
2. il Consiglio Direttivo;
3. il Presidente;
4. il Collegio dei Revisori Contabili;

Le cariche sociali sono riservate ai soci, con eccezione della carica di revisore contabile alla quale puo' accedere anche un non socio. Tutte le cariche sociali sono espletate a titolo gratuito.

Tutte le cariche sociali hanno una durata triennale. Il Consiglio Direttivo e il Collegio dei Revisori dichiarano la decadenza del proprio componente elettivo che, senza giustificato motivo, non interviene a tre riunioni consecutive.

Tutte le votazioni sono palesi, ad eccezione di quelle concernenti le persone che si svolgono a scrutinio segreto.

Art. 7 - ASSEMBLEA DEI SOCI

Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie. Ogni socio puo' intervenire all'Assemblea con non piu' di una delega.

Le Assemblee hanno luogo nella sede legale o operativa dell'Associazione o in altro luogo secondo quanto indicato nell'avviso di convocazione.

L'Assemblea Ordinaria e' convocata almeno una volta all'anno entro il 30 aprile, o in funzione di quanto previsto dalle leggi al momento vigenti, dell'anno successivo a quello di competenza per l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo.

Le assemblee sono convocate, in ogni caso, qualora particolari esigenze lo richiedano e comunque quando ne faccia richiesta almeno 1/5 piu' 1 (un quinto piu' uno) dei Soci o quando lo richieda almeno la meta' piu' uno dei componenti del Consiglio Direttivo,

La convocazione, con relativo ordine del giorno, avviene con apposito avviso al Socio effettuato a mezzo lettera o altro mezzo idoneo legalmente valido almeno 15 giorni prima dell'Assemblea.

L'assemblea, legalmente convocata e costituita, rappresenta l'universalita' dei soci. Le sue deliberazioni legalmente adottate obbligano tutti gli associati anche se non intervenuti o dissenzienti.

L'Assemblea e' costituita dai Soci iscritti all'Associazione da almeno due mesi prima della data della riunione.

Le deliberazioni dell'Assemblea Ordinaria sono prese a maggioranza dei voti e con la presenza di almeno la meta' degli associati. In seconda convocazione la deliberazione e' valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

Per modificare l'atto costitutivo e lo statuto occorre la presenza di almeno tre quarti dei soci e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

L'Assemblea ordinaria:

- a) definisce il numero e nomina i membri del Consiglio Direttivo dell'Associazione;
- b) nomina il Collegio dei Revisori Contabili che dovrà essere di almeno tre membri di cui uno di norma iscritto all'Albo dei Revisori dei Conti o altri albi equipollenti; elegge inoltre i due membri supplenti, quando richiesto;
- c) delibera sul programma di attività e sugli eventuali regolamenti applicativi;
- d) approva, sentito il parere del Collegio dei Revisori Contabili, il bilancio consuntivo e preventivo di ogni anno;
- e) delibera su ogni altro argomento che non rientri nella competenza dell'Assemblea Straordinaria.

L'Assemblea straordinaria:

- a) delibera sulle modifiche statutarie;
- b) delibera sullo scioglimento e sulla trasformazione in fondazione e sulla conseguente devoluzione del patrimonio sociale secondo quanto previsto dal successivo art. 15 dello statuto.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice-Presidente del Consiglio Direttivo, con le modalità di cui al successivo articolo.

Il Presidente dell'Assemblea nomina un Segretario per la redazione del verbale e due scrutatori allorché siano previste votazioni.

Art. 8 - CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo dell'Associazione è composto da un minimo di 5 membri e da un massimo di 11, e comunque sempre in numero dispari eletti dall'Assemblea. Ogni consigliere ha diritto a un solo voto, senza ammissione di deleghe. L'appartenenza al Consiglio Direttivo comporta la rappresentanza istituzionale degli enti e organismi dai quali proviene la designazione stessa.

Alle riunioni del Consiglio Direttivo possono partecipare i componenti del Collegio dei Revisori Contabili.

I membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica per un triennio e sono rieleggibili

Il Consiglio Direttivo elegge nel suo seno il Presidente, uno o due Vice Presidenti; elegge il Segretario e il Tesoriere scelti tra i soci fissandone i compiti e la durata dell'incarico. La carica di Segretario e Tesoriere possono essere ricoperte dalla stessa persona.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono convocate dal Presidente di sua iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei consiglieri. Le riunioni del Consiglio Direttivo si tengono nella sede legale dell'Associazione o in qualunque altro luogo espresso nell'avviso di convocazione dello stesso.

La convocazione, con relativo ordine del giorno, avviene con apposito avviso al Consigliere effettuato a mezzo lettera ordinaria o altro mezzo idoneo legalmente valido almeno 8 giorni prima della riunione.

Per casi urgenti e' ammessa la convocazione telefonica da farsi almeno 48 ore prima della riunione.

Il Consiglio Direttivo dell'Associazione e' validamente costituito con la presenza di almeno la meta' piu' uno dei suoi membri, arrotondata per eccesso. Le deliberazioni del Consiglio vengono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

A sostituire il Consigliere che e' venuto a mancare per qualsiasi causa, e' chiamato dal Consiglio Direttivo il primo dei non eletti. I membri cosi' nominati resteranno in carica fino alla scadenza del mandato dei membri sostituiti.

L'appartenenza al Consiglio Direttivo dell'Associazione cessa per:

1. dimissioni, che devono essere presentate per iscritto, o per decadenza a norma dell'art.6 dello statuto;
2. scadenza del mandato;
3. esclusione, con deliberazione motivata di almeno due terzi dei consiglieri con diritto di voto, in caso di comportamenti o atti del consigliere incompatibili con le finalita' dell'Associazione, tali da arrecare danni morali o materiali all'Associazione stessa o in inadempienza agli obblighi assunti ai sensi dell'atto costitutivo e dello statuto e per altri gravi e comprovati motivi comunque riferibili a fattispecie come danno sociale o per aver subito condanne penali o per reati finanziari e fallimentari. Essendo il Consigliere rappresentante di un'organizzazione titolata alla qualifica di socio dell'Associazione il provvedimento di esclusione ha validita' anche per il Socio rappresentato.

Al Consiglio Direttivo spetta:

- curare l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea dei soci;
- predisporre lo schema di bilancio consuntivo e preventivo;
- promuovere raccolte fondi;
- provvedere agli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- deliberare circa l'ammissione e l'esclusione dei soci;
- nominare una commissione per comporre o decidere, su richiesta delle parti, eventuali controversie tra gli Organi della Associazione e/o tra i Soci.

Il Consiglio Direttivo ha tutte le facolta' e i poteri necessari per il conseguimento dei fini dell'Associazione e per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione che non siano dalla legge o dallo Statuto espressamente riservati all'Assemblea. Il Consiglio Direttivo puo' delegare alcune specifiche funzioni o incarichi al Presidente, ai Consiglieri, a Soci o anche a terzi, determinando i limiti di

tale delega, in merito anche al riconoscimento delle competenze economiche necessarie per l'espletamento della stessa.

I regolamenti applicativi dello statuto e i regolamenti interni e le loro modificazioni sono proposti dal Consiglio Direttivo all'Assemblea Ordinaria dei Soci che ne provvede alla deliberazione.

Il Consiglio Direttivo deve esaminare il rendiconto da sottoporre all'approvazione all'Assemblea corredandolo da una relazione sull'attività svolta durante l'esercizio. Spetta al Consiglio Direttivo la nomina di rappresentanti pro-tempore nei consigli di amministrazione, comitati di gestione e organi di controllo degli enti di iniziativa dell'Associazione e di designare i rappresentanti in altri enti o organismi i cui fini siano utili alla promozione, finalità e tutela degli interessi dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo, nell'ambito delle finalità, scopi ed attività di cui all'art.3 del presente statuto, ha tutte le facoltà e i poteri necessari per poter deliberare il compimento di ogni atto costitutivo, modificativo e/o estintivo di diritti sul patrimonio dell'Associazione, nonché lasciti, donazioni, conferimenti limitatamente ad enti aventi qualifica di Onlus, per favorire l'esercizio delle finalità statutarie.

La carica di consigliere dell'Associazione è a titolo gratuito. Sono riconosciuti solo i rimborsi spese per l'espletamento della carica.

Art. 9 - PRESIDENTE

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione; guida la politica associativa generale; presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea dei Soci; vigila sull'osservanza delle norme statutarie e provvede all'esecuzione delle delibere del Consiglio Direttivo; è consegnatario del patrimonio dell'Associazione e dei mezzi di esercizio.

In caso di assenza o impedimento è sostituito dal Vice Presidente. In caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo, è sostituito dal componente del Consiglio più anziano di età.

La carica di Presidente dell'Associazione è a titolo gratuito. Sono riconosciuti solo i rimborsi spese per l'espletamento della carica.

Art. 10 - COLLEGIO DEI REVISORI CONTABILI

Il Collegio dei Revisori Contabili viene eletto dall'Assemblea e si compone di tre membri effettivi di cui di norma almeno uno iscritto all'Albo dei Revisori Contabili o di altro albo equipollente, e di eventuali altri due membri supplenti, quando le leggi vigenti lo richiedano.

Nella prima riunione dopo l'elezione deve essere eletto il Presidente del Collegio.

L'incarico di Revisore contabile è incompatibile con qualsiasi altra carica dell'Associazione.

Nella rieleggibilità valgono le norme dettate nel presente statuto per i membri del Consiglio Direttivo.

I Revisori dei Conti partecipano di diritto alle adunanze dell'Assemblea.

I Revisori dei Conti hanno il compito di controllare la correttezza della gestione economica e finanziaria dell'Associazione, predisponendo una relazione annuale in occasione dell'approvazione del bilancio consuntivo.

I Revisori Contabili possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo con voto consultivo.

TITOLO V

Art. 11 – BILANCIO E AVANZI DI GESTIONE

L'esercizio sociale va dal 1° di gennaio al 31 dicembre, fatta eccezione del primo esercizio che ha durata dalla data di costituzione al 31 dicembre 2008. Eventuali avanzi di gestione saranno accantonati in apposito fondo e impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. Tale fondo potrà essere utilizzato per la copertura degli eventuali disavanzi di gestione. È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o distribuzione non siano imposte per legge.

Art. 12 – CONVENZIONI

Le convenzioni tra l'Associazione o le Sezioni ed altri enti e soggetti sono deliberate dal relativo Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, sono stipulate dal relativo Presidente, quale legale rappresentante e dallo stesso custodite presso la sede.

Art. 13 – DIPENDENTI E COLLABORATORI

L'Associazione e le Sezioni possono assumere dipendenti e giovare dell'opera di collaboratori autonomi, nei limiti previsti dalla L. 266/91.

I dipendenti sono, ai sensi di legge e di regolamento, assicurati contro le malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi.

Art. 14 – ASSICURAZIONE DEI VOLONTARI

I volontari all'Associazione e alle Sezioni sono assicurati per infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 4 della L. 266/91.

Art. 15 - SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea Straordinaria.

L'avviso di convocazione dell'Assemblea Straordinaria per lo scioglimento dell'Associazione deve essere inviata almeno trenta giorni prima dell'adunanza (data dell'assemblea).

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

In caso di scioglimento dell'Associazione, i beni dello stesso, dopo il pagamento di tutti gli eventuali debiti, saranno devoluti ad altra organizzazione ONLUS, preferibilmente esistente nel territorio

regionale del Friuli Venezia Giulia, sentito il parere dell'Autorita' di Controllo di cui all'art 3, comma 189 e successivi, della Legge n. 662 del 23 dicembre 1996.

Art. 16 - NORME DI RINVIO

Per tutto quanto non previsto nel presente statuto si rinvia alle leggi vigenti in materia di Enti Associarivi privati e/o con personalita' giuridica, di associazioni di volontariato e di ONLUS e alle norme del codice civile.

VISTO: IL PRESIDENTE